



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 6 novembre 2025, composta dai seguenti magistrati:

Paolo	PELUFFO	Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	Consigliere
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario- Relatore
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario
Francesca	LEOTTA	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere del comune di Terme Vigliatore, prot. C.d.c. n. 7876 del 23 ottobre 2025;

vista l'ordinanza n. 114/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, dopo avere premesso che l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario nel dicembre 2024, ha posto a questa Sezione i seguenti quesiti attinenti il riparto di competenze tra OSL e organi della gestione ordinaria in un ente dissestato:

1. il primo quesito attiene alla competenza ad adottare atti di *<<conferimento di incarichi legali relativi a contenziosi (giudizi di fronte al giudice di prima istanza) formalizzati nell'anno successivo al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma che sono conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, sia di competenza dell'ente o dell'Osl>> e <<quale sia la corretta modalità di gestione a fronte della necessità di appellare una sentenza>>;*
2. con il secondo quesito si chiede di chiarire *<<se, in caso di competenza della gestione liquidatoria, l'Osl debba conferire direttamente gli incarichi legali con la copertura finanziaria a carico della massa passiva, oppure se gli incarichi possano essere conferiti dall'ente ferma restando la copertura finanziaria a carico della massa passiva>>;*
3. con il terzo quesito la Sezione viene interrogata in merito al punto *<<se, in alternativa e sempre in caso di competenza della gestione liquidatoria, la copertura debba essere limitata solo a spese che maturino in costanza di dissesto, ossia per le singole fasi del contenzioso, in considerazione della presumibile lunga durata dei contenziosi che potrebbero andare oltre la data di approvazione del rendiconto OSL>>;*

4. infine, con il quarto quesito ci chiede<<se, in caso attrazione della materia alla gestione liquidatoria, le competenze dei legali siano soggette a decurtazione al pari delle altre poste comprese nella massa passiva o se possano essere liquidate per intero>>.

Considerato in

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 2003, il quale prevede che : “ *Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*” .

Dal punto di vista della c.d. “*legittimazione soggettiva esterna*” la richiesta è ammissibile, in quanto proviene da un comune e, pertanto, rientra nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dalla disposizione citata.

Anche in ordine alla cd. “*legittimazione soggettiva interna*”, che riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere, non si pongono ostacoli di sorta, in quanto l'istanza è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, rappresentante legale dell'Ente.

In merito alla valutazione di ammissibilità del quesito, dal punto di vista oggettivo, la Sezione delle Autonomie ha chiarito i requisiti che l'istanza deve possedere al fine di consentire l'attivazione della funzione consultiva della magistratura contabile, in particolare l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, la generalità ed astrattezza dello stesso, la mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile (atto di indirizzo del 27.04.2004 e deliberazioni n. 5/2006, n. 13/2007, n. 9/2009, n. 3/2014, n. 4/2014., n. 24/2019 e n. 11/2020).

È stato in particolare precisato che alle Sezioni regionali di controllo non è stata attribuita una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata unicamente alla “*materia di contabilità pubblica*”, al fine di evitare che le Sezioni regionali di controllo si trasformino in

organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica (Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione n. 54/2010).

La medesima Sezione delle Autonomie si è pronunciata nel senso che *“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”* (deliberazione n. 24/2019), anche perché, adottando una soluzione più aperta, *“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità”* (deliberazione n. 11/2020 citata), anche alla luce dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

In ordine al requisito della generalità (applicabilità a una pluralità di fattispecie) e astrattezza (applicabilità a fattispecie non preventivamente individuabili e ripetibili) del quesito, questa Sezione ha più volte affermato che la funzione consultiva assegnata alla magistratura contabile deve trattare *“ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti”* (del. n. 4/2020/PAR), nonché ha chiarito che l'ordinaria attività di assistenza giuridico-amministrativa e di resa dei pareri in ordine ai procedimenti amministrativi è attribuita dall'ordinamento al segretario comunale e ai dirigenti (o ai responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni privi di dirigenza), ognuno secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 97, comma 2, 107 e 109 comma 2 del TUEL (deliberazione n. 128/2020/PAR) o agli altri organi (prevalentemente interni, come il collegio revisori dei conti o l'ufficio legale dell'ente e più raramente esterni), individuati dal legislatore.

L'attività consultiva di questa Corte è, viceversa, indirizzata a fornire agli enti locali l'indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all'interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall'ente: cfr. Sezione controllo Lombardia, n. 56/2016) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa e a favore del complesso delle autonomie locali. In altre parole la magistratura contabile, a cui sono attribuite funzioni giurisdizionali e di controllo

(e nell'ambito di queste ultime anche funzioni consultive), non può partecipare in alcun modo all'esercizio dell'amministrazione attiva (in particolare provvedimentale), né assumere un ruolo di cogestione o di soggetto che dirime i conflitti interni o esterni all'ente, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio della separazione dei poteri e creerebbe tensioni all'interno del sistema delineato dalla Costituzione.

Qualora la Corte dei conti derogasse a tale fondamentale paletto, si inserirebbe *"nei processi decisionali dell'ente, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione Autonomie, n. 5/2006 cit.).

Al fine di meglio chiarire questo fondamentale profilo, il Collegio precisa di non ignorare che le richieste di parere sono normalmente proposte dagli enti locali non nell'ambito della ricerca scientifica o dell'approfondimento dottrinale, ma trovano la genesi nel contesto interno all'Ente, ma occorre che si discuta della ipotetica applicabilità di una norma giuridica in materia di contabilità pubblica, ponendosi esclusivamente questioni di carattere giuridico (e non gestionale) in ordine alla interpretazione di una o più disposizioni di legge. La dottrina e la giurisprudenza contabile hanno, altresì, evidenziato che la carenza del requisito della generalità e dell'astrattezza del quesito avrebbe come effetto quello di reintrodurre una forma di controllo preventivo sugli atti amministrativi degli enti locali.

Per quanto concerne il necessario difetto di interferenza con le funzioni giurisdizionali attribuite ad altri plessi (corollario del requisito della generalità e dell'astrattezza), la Sezione Autonomie ha chiaramente affermato che la Corte dei conti, nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto *"o in via di instaurazione"* (del. n. 5/2006 citata), come può emergere da un conflitto prodromico a un contenzioso.

Passando all'esame dei quesiti, la Sezione ritiene di potere astrarre i principi e le regole che governano il riparto di competenze tra Osl e organi della gestione ordinaria in materia di incarichi legali, senza spingersi nella valutazione della situazione in cui si trova l'Ente istante.

1. Con il primo quesito l'Ente in verità pone due domande.

1.1. Da una parte, il Sindaco, richiamando un precedente di questa Sezione (del. n. 93/2025/PAR), si interroga sulla competenza ad adottare atti di conferimento di incarichi legali (costituzione in giudizio o appello sentenze di primo grado) relativi a contenziosi *<<formalizzati nell'anno successivo al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio*

stabilmente riequilibrato, ma che sono conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, sia di competenza dell'ente o dell'Osl>>.

Il tema del riparto di competenze tra organi nell'ambito di un ente che si trova in stato di dissesto, ex art. 244 del Tuel, è stato affrontato dalle Sezioni regionali di controllo di questa Corte e, in particolare, da questa Sezione, la quale ha ricostruito il quadro normativo in materia contenuto nel d. lgs. n. 267/2000 (Tuel), applicabile in Sicilia nella parte di interesse per questo parere (ordinamento contabile), al quale si rimanda (cfr. da ultimo la deliberazione di questa Sezione n. 93/2025/PAR).

Le fonti normative applicabili nel caso in esame sono:

- l'art. 252, comma 4, del Tuel, in base al quale *“L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”;*
- l'art. 5, c. 2, del d.l. n. 80/2004, conv. con modifiche con l. n. 140/2004), il quale contiene una disposizione di interpretazione autentica del citato comma 4 e dell'art. 254 c. 3 del medesimo Tuel: *“Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.*

In merito alla questione della delimitazione delle competenze intestate all'Organo Straordinario di liquidazione ai fini della determinazione della massa passiva questa Sezione ha aderito all'orientamento c.d. sostanziale, sposato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 21/2020, ritenendo attratte nella gestione dell'O.S.L. tutte le passività insorte, anche in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto, ma che siano espressione di fatti occorsi antecedentemente ad esso (cfr. del. di questa Sezione n. n. 93/2025, che richiama Sez.

Contr. Puglia, del. n. 23/2020/PAR e del. n. 113/2024, nonché la giurisprudenza amministrativa: Cons. stato, A.P. n. n. 15/2020 e n. 1/2022).

Fatta questa premessa, occorre, altresì, richiamare alcune disposizioni del Tuel che attribuiscono poteri gestori e organizzativi all'O.S.L., naturalmente nell'ambito del segmento di competenze delineato dal quadro normativo sopra esposto:

- art. 253 (Poteri organizzatori): *“1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.(...) 3. Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.(...)”*;
- art. 254 (Rilevazione della massa passiva): *“ 3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi; a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.(...) 7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.”*;
- art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento): *“1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.(...) 8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge. 9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di*

liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.(...)";

- art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa passiva): “ 11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.”.

Dalle disposizioni normative richiamate emerge che l'O.S.L. dispone di competenze amministrative, gestionali e contabili molto ampie, coerenti con la separazione delle gestioni caratteristica del sistema disegnato dal legislatore per affrontare il dissesto.

La giurisprudenza contabile, in particolare, ha chiarito che l'O.S.L. gode di poteri che non trovano una limitazione nella necessità di adottare decisioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, in particolare da discrezionalità tecnica, come, ad esempio, l'adozione di transazioni di vertenze stragiudiziali, relative ai debiti di cui al comma 3 del citato art. 254 del Tuel, definendo tale organo <<quale dominus esclusivo della peculiare procedura finalizzata al risanamento dell'ente>> che <<ha assunto una propria specificità, connotandosi sempre più quale organo sostitutivo di quelli ordinari dell'ente, titolare di elevati poteri organizzatori (cfr. art. 253 Tuel). (...) Di qui, dunque, la possibilità di operare un netto discrimen tra le regole ordinarie che presidiano la gestione dell'Ente in bonis e quelle proprie, eccezionali ed inderogabili applicabili alla gestione dissestata che prevedono “non solo procedure straordinarie ad hoc per il dissesto, ma anche competenze straordinarie ad hoc ed un organo straordinario ad hoc, in funzione sostitutiva di quelli ordinari”.>> (Sezione delle autonomie, del. n. 12/2020).

Per tali motivi non è stato ritenuto incompatibile con il sistema delineato dal legislatore neanche l'attribuzione del potere di riconoscere i debiti fuori bilancio, connotato da <<valutazioni discrezionali di ampiezza progressivamente crescente, man mano che dall'ipotesi di cui alla lettera a) – quella relativa ai debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive priva di qualsivoglia margine di discrezionalità in quanto atto dovuto – si passi a quelle successive, fino alla lettera e) che, viceversa, importa un elevato grado di discrezionalità in considerazione della doverosa valutazione sull'utilità e sull'arricchimento conseguito dall'ente>> (Sez. Aut., del. n. 12/2020 cit.).

A questo punto è possibile trarre le fila del quadro normativo, affermando che l'organo competente ad adottare atti di conferimento di incarichi legali (costituzione in giudizio o appello sentenze di primo grado) relativi a contenziosi *<<formalizzati nell'anno successivo al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma che sono conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto>>* non può che essere l'O.S.L., coerentemente con l'attribuzione, prevista dal comma 7 dell'art. 254 Tuel, del potere di transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 del medesimo articolo, essendo lo stesso organo competente in via esclusiva in quanto titolare del potere amministrativo sui debiti attribuiti alla sua responsabilità.

Né può rappresentare un ostacolo la disciplina regionale sul riparto di competenze tra organi di governo in materia di incarichi legali, sia perché l'O.S.L. è dotato di pieni poteri gestori, sia perché, come si accennava, per la giurisprudenza contabile in questo campo vige un *"microsistema extra ordinem"*, derogatorio rispetto all'ordinario riparto di competenze.

D'altronde questa Sezione si è già pronunciata nel senso di ritenere applicabile in Sicilia la procedura del dissesto guidato prevista dall'art. 6 del d. lgs. n. 149/2011, in virtù dell'art. 58 della l.r. n. 26/1993, che fa rinvio alla disciplina nazionale nel settore del dissesto, con un rinvio alla normativa del Tuel sul dissesto di natura dinamica (cfr. del. n. 28/2022/PRSP), con la conseguenza che tutta la disciplina statale del dissesto è entrata nell'ordinamento regionale, compresa la deroga alle competenze in materia di attribuzione di incarichi di patrocinio in giudizio.

Infine, tale riconoscimento di competenza (in materia di incarichi legali) appare perfettamente coerente con l'attribuzione legislativa di altri poteri gestori all'O.S.L., come ad esempio del potere di affidare incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite, ai fini dell'alienazione dei beni immobili, riconosciuto dal comma 9 dell'art. 255 del Tuel all'O.S.L..

1.2. Il secondo sub quesito, su *<<quale sia la corretta modalità di gestione a fronte della necessità di appellare una sentenza>>*, appare inammissibile, in quanto esula dalla materia della contabilità pubblica.

2. Alla luce del quadro sopra descritto, appare di facile soluzione il secondo quesito, con il quale il Comune chiede *<<se, in caso di competenza della gestione liquidatoria, l'Osl debba conferire direttamente gli incarichi legali con la copertura finanziaria a carico della massa passiva,*

oppure se gli incarichi possano essere conferiti dall'ente ferma restando la copertura finanziaria a carico della massa passiva>>.

Come evidenziato, l'O.S.L. dispone di ampi poteri gestionali e organizzativi nell'ambito del segmento temporale di competenza amministrativa allo stesso organo assegnata, basata sul criterio sostanziale interpretativo della previsione attributiva di potere amministrativo sopra richiamata : *<<relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato>>* (art. 252, comma 4, del Tuel, come interpretato autenticamente con l'art. 5, c. 2, del d.l. n. 80/2004, conv. con modifiche con l. n. 140/2004).

Appare chiaro, pertanto, che gli incarichi legali legati a fatti ed atti rientranti nella sua competenza saranno dallo stesso organo conferiti e graveranno contabilmente nella gestione separata attribuita allo stesso organo e cioè saranno coperti con la massa attiva dallo stesso O.S.L. individuata secondo i criteri indicati analiticamente nel Tuel.

3. Il terzo quesito pone una questione in effetti meritevole di precisazioni. Il Comune chiede, infatti, *<<se, in alternativa e sempre in caso di competenza della gestione liquidatoria, la copertura debba essere limitata solo a spese che maturino in costanza di dissesto, ossia per le singole fasi del contenzioso, in considerazione della presumibile lunga durata dei contenziosi che potrebbero andare oltre la data di approvazione del rendiconto OSL>>.*

Orbene, il potere amministrativo derogatorio (rispetto all'ordinario riparto di competenze) è delimitato temporalmente dal momento dell'insediamento, a seguito di nomina con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno (art. 252, comma 2, Tuel), al completamento delle operazioni previste dall'art. 256 del Tuel (ultimazione delle operazioni di pagamento e approvazione del rendiconto della gestione). Sul punto la giurisprudenza contabile ha chiarito che *<<Il conferimento di un incarico legale nell'arco temporale ipotizzato (tra il 30.10 di un anno solare – data dell'ipotizzata dichiarazione di dissesto – e il successivo 31.12) integra uno degli «atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ex art. 252, comma 2, TUEL (di competenza dell'OSL) laddove il consiglio comunale dell'ente dissestato abbia presentato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto (nel rispetto del termine perentorio di tre mesi dal decreto di nomina dell'OSL: art. 259, comma 1, TUEL).* 7.2 Ove si realizzi l'ipotesi che precede, non appare dubitabile che l'obbligazione pecuniaria derivante dal conferimento dell'incarico integri per l'ente locale un debito «correlato» a

tale atto di gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004.(...) il conferimento di un incarico legale avvenuto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato si pone come fatto genetico di un debito nei confronti del Comune dissestato, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell'OSL ove la relativa parcella – che rende liquida ed esigibile l'obbligazione pecuniaria – intervenga dopo la data della dichiarazione di dissesto ma entro quella di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'OSL.>> (Sez. Contr. Puglia, del. 23/2020/PAR, sottolineatura dell'estensore della presente deliberazione).

Successivamente, cessa la separazione dei bilanci, con la conseguenza che le competenze rientrano nell'ambito dell'ordinaria gestione, fermi restando i principi che governano il conferimento degli incarichi legali, previsti dal paragrafo 5 dell'allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011, il quale dispone che “*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata al fine di garantire la copertura della spesa*”.

4. In ordine, infine, all'ultimo quesito <<*se, in caso attrazione della materia alla gestione liquidatoria, le competenze dei legali siano soggette a decurtazione al pari delle altre poste comprese nella massa passiva o se possano essere liquidate per intero*>>, il Collegio ritiene che il corrispettivo spettante al professionista incaricato dall'O.S.L. nell'ambito della sua gestione non sia soggetto alla procedura di liquidazione dei debiti pregressi, trattandosi di spesa della gestione O.S.L., soggetta a rendicontazione.

D'altronde, l'art. 254, che reca disposizioni sulla rilevazione della massa passiva, fa rientrare nel piano di rilevazione della massa passiva a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7, senza fare riferimento ai debiti della gestione liquidatoria. Occorre considerare, altresì, che anche il comma 6 dell'art. 256 Tuel prevede che “A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno” e dunque inserendo nel piano di estinzione le passività “accertate” e non generate o sorte durante la gestione

O.S.L., non potendosi che riferire all'accertamento (attività ricognitiva e non gestionale) di passività sorte nel periodo di competenza O.S.L., cioè legate a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana dichiara l'istanza consultiva del Comune di Terme Vigliatore parzialmente ammissibile e, sui quesiti ammissibili, si esprime nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.

L'ESTENSORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositato in Segreteria l'11 novembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura